

NOTIZIARIO

n.

38

2025

PROFESSIONISTA E UTILIZZO DI IA – OBBLIGHI E FAC-SIMILE

Riepilogo della disciplina

BARRIERE ARCHITETTONICHE E IVA AGEVOLATA - CHIARIMENTI

Riepilogo della disciplina

RIFORMA DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - NOVITÀ

Riepilogo delle novità

NOTIZIE FLASH**RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA RESIDENTE ESTERO: QUALE DETRAZIONE FISCALE SPETTA**

Con la [risposta n. 273 del 2025](#), l'Agenzia delle Entrate torna a chiarire un tema di grande interesse per i cittadini italiani residenti all'estero: la possibilità di **beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio effettuati su immobili situati in Italia**.

La ratio è incentivare il recupero del patrimonio edilizio destinato a soddisfare le esigenze abitative stabili del contribuente, non le abitazioni di villeggiatura o di uso saltuario. In sintesi:

- ◆ il contribuente residente all'estero può beneficiare della detrazione per ristrutturazione solo nella misura del **36%**;
- ◆ la maggiorazione al 50% spetta **esclusivamente** se l'immobile è adibito ad **abitazione principale**, cioè dimora abituale del titolare o dei suoi familiari;
- ◆ la residenza estera è, di per sé, ostativa al riconoscimento di tale condizione.

INDEBITA COMPENSAZIONE E F24: SONO NECESSARI PER PROVARE IL REATO?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha ribadito un principio consolidato: per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.

In particolare, la Corte ha ribadito che: "Il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l'utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo".

REGIME IMPATRIATI: NON RIENTRANO I BONUS DIFFERITI

Con la Risposta n. 274 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) in presenza di emolumenti differiti, come piani di incentivazione azionaria e bonus a

maturazione pluriennale. Il caso riguarda la tassazione di compensi corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento della residenza fiscale all'estero, ma riferibili ad attività svolte in Italia durante il periodo di validità del regime agevolato. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all'attività svolta nel territorio nazionale, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, in quanto per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell'articolo 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività svolta in precedenza.

CESSIONE DI IMMOBILE RISTRUTTURATO CON SUPERBONUS: PLUSVALENZA TASSATA ANCHE SE RICEVUTO IN DONAZIONE

Con la [Risoluzione 62/E del 30 ottobre 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita a titolo oneroso di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus, la plusvalenza è imponibile se la cessione avviene **entro dieci anni** dalla conclusione dei lavori, salvo che l'immobile sia stato ereditato o adibito ad abitazione principale.

L'esclusione **non vale** per i beni ricevuti per donazione: in tal caso, la plusvalenza va calcolata sul valore di acquisto del donante, senza considerare le spese agevolate nei cinque anni precedenti.


DONAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE E AGEVOLAZIONE SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE: OK ANCHE CON NUDA PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI VOTO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la **Risposta n. 271 del 27/10/2025**, che l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter TUS si applica anche quando il donante trasferisce ai figli la **nuda proprietà** della quota di maggioranza, **riservandosi l'usufrutto**, purché con apposita convenzione nello stesso atto vengano ceduti ai beneficiari i **diritti di voto** necessari a garantire il **controllo di diritto** ex art. 2359 c.c.

L'agevolazione vale anche se le quote sono detenute in **comproprietà**, a condizione che il controllo sia esercitato tramite un **rappresentante comune** e mantenuto per almeno **cinque anni**.


PROFESSIONISTA E UTILIZZO DI IA - OBBLIGHI E FAC-SIMILE

La **Legge 132/2025** prevede che il professionista, qualora si avvalga di **sistemi di intelligenza artificiale** durante la sua **attività professionale**, debba darne **comunicazione** al **cliente** attraverso un'informativa. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e proponiamo un fac-simile.


PROFESSIONISTA E UTILIZZO DI IA - OBBLIGHI E FAC-SIMILE	
PREMESSA	<p>L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento a supporto di molteplici professioni, con l'obiettivo di potenziarne le capacità, liberando i professionisti da operazioni ripetitive e a basso valore aggiunto. L'AI consente di automatizzare processi amministrativi, come la gestione documentale o la predisposizione di scadenziari, ma anche di analizzare grandi quantità di dati.</p> <p>Nella consulenza del lavoro, ad esempio, strumenti di intelligenza artificiale possono velocizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la verifica dei contratti collettivi applicabili, ◆ la simulazione dei costi del personale, ◆ la redazione di informative personalizzate, ◆ la stipula di lettere di richiamo, ◆ stipula di contratti di assunzione, ecc. <div data-bbox="443 1305 528 1400">  </div> <p>Tali strumenti devono sempre essere utilizzati a sostegno e non in sostituzione delle decisioni del professionista.</p>
LEGGE 132/2025	<p>La Legge 132/2025¹ introduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'obbligo di trasparenza verso il cliente: in ambiti professionali, il committente dovrà essere informato se, come e quanto l'IA è stata utilizzata ◆ l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori l'eventuale utilizzo degli strumenti di AI in ambito lavorativo².

¹ pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.09.2025

² In ambito lavorativo, l'intelligenza artificiale è ammessa solo se finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità psicofisica e alla qualità delle prestazioni. Non può mai operare in contrasto con la dignità dei lavoratori, né violare la riservatezza dei dati personali.

	<p>L'utilizzo dell'AI deve rispettare i principi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasparenza; ◆ proporzionalità; ◆ sicurezza; ◆ protezione dei dati personali; ◆ riservatezza; ◆ accuratezza; ◆ non discriminazione; ◆ parità dei sessi; ◆ sostenibilità; ◆ il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo; ◆ prevenzione del danno; ◆ conoscibilità; ◆ spiegabilità. <p>Nei servizi professionali, l'IA è ammessa solo come supporto all'attività intellettuale in quanto il baricentro resta il professionista. In particolare, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.</p> <p>Il professionista che si avvale di strumenti di supporto AI deve adottare uno  stile di previdenza nella gestione dei dati; pertanto, non si dovranno inserire dati personali o sensibili del cliente, utilizzando una modalità di inserimento anonimizzata dei dati quando si impiegano strumenti di intelligenza artificiale.</p> <p>Tale modalità permette al professionista di assolvere al suo dovere di garante della privacy per gli strumenti utilizzati³.</p>
GESTIONE DEI DATI DEL CLIENTE	<p>Il professionista deve adottare specifiche misure di cautela in relazione a ciascuno strumento di intelligenza artificiale utilizzato: in particolare, qualora si ricorra a piattaforme come Chat GPT, è necessario verificare la conformità</p>

³ ed essere conforme alle normative AI ACT e alla Legge 132/2025

CON UTILIZZO DI AI	<p>delle Linee Guida sul trattamento dei dati predisposte dal fornitore con gli standard di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nonché l'eventuale presenza di meccanismi di trasferimento dati verso Paesi terzi.</p> <p>È noto, infatti, che alcuni strumenti di AI possono utilizzare i dati immessi dagli utenti a fini di addestramento o ottimizzazione delle proprie prestazioni. Pertanto, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni trattate – in particolare dei dati sensibili o identificativi dei clienti – il professionista dovrebbe disabilitare, ove disponibile, la funzione di utilizzo dei dati per finalità di miglioramento del servizio.</p> <p> Tale opzione è generalmente accessibile nelle impostazioni di gestione della privacy della piattaforma e consente di evitare che i dati conferiti permangano nei sistemi del fornitore o vengano riutilizzati per attività di "training" algoritmico.</p>
CLAUSOLE CONTRATTUALI DA INDICARE NEL MANDATO PROFESSIONALE	<p>Di seguito vengono elencate alcune delle clausole contrattuali che potrebbero essere inserite nel mandato professionale:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il professionista, nello svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale (IA), inclusi strumenti di IA generativa, esclusivamente per finalità ausiliare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto nella ricerca della documentazione, redazione di bozze di documenti, predisposizione di contenuti non decisionali. In ogni caso le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all'incarico rimangono in capo al professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte;♦ il cliente prende atto che l'impiego di sistemi di IA non comporta l'adozione di decisioni automatizzate ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei suoi confronti;♦ il cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nell'ambito

	dell'incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del professionista.
FAC-SIMILE MANDATO PROFESSIONALE	<p>INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ai sensi dell'art. 13 della Legge 132/2025)</p> <p>Gentile Cliente, ai sensi della Legge 132/2025, nonché della lettera di incarico sottoscritta e a migliorare intelligibilità della medesima, La informo che:</p> <p>1. Nell'esecuzione dell'incarico il professionista si avvale o potrebbe avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale (d'ora in poi IA) di tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ predittivo ♦ generativo ♦ conversazionale ♦ altro _____ <p>2. Detti sistemi di AI si caratterizzano per essere</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ residenti nel sistema informatico chiuso del professionista con banca dati limitata e verificata; ♦ online; ♦ prodotti nel territorio nazionale italiano; ♦ prodotti in ambito UE; ♦ prodotti in un paese extra UE. <p>3. Il professionista informa il Cliente che, in ogni caso, le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all'incarico rimangono in capo al Professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte con l'ausilio di strumenti di IA. L'utilizzo della tecnologia avviene come supporto operativo e non sostitutivo dell'attività intellettuale del Professionista.</p> <p>4. L'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale non comporta l'adozione di decisioni automatizzate ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei confronti del Cliente. L'eventuale trattamento di dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e</p>

sicurezza, evitando l'inserimento di informazioni identificabili nei sistemi di IA.

5. Il Cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nell'ambito dell'incarico professionale, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del Professionista.

6. La presente informativa potrà essere aggiornata in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica, nonché alle indicazioni provenienti dalle Autorità di controllo competenti in materia di Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali.

Luogo, data

Il Cliente _____

Il Professionista _____

BARRIERE ARCHITETTONICHE E IVA AGEVOLATA - CHIARIMENTI

Con la **risposta a interpello 212/2025**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non è possibile applicare l'aliquota IVA agevolata del 4%**, in caso di **vendita con posa in opera di infissi**, classificabili come opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

BARRIERE ARCHITETTONICHE E IVA AGEVOLATA - CHIARIMENTI**ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

Il numero 41-ter) della tabella A) beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4%, del D.P.R. 633/1972, prevede l'applicazione dell'**aliquota IVA agevolata del 4%** per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla **eliminazione delle barriere architettoniche**.

Il DM 236/1989 chiarisce che per "barriere architettoniche" si intendono:

- ◆ gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e nello specifico di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ◆ gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- ◆ la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Con circolare 57/1998 l'Agenzia ha chiarito che l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si **riferiscono a diverse categorie di lavori** quali ad esempio:

- ◆ la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- ◆ il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- ◆ il rifacimento di scale ed ascensori;

- ♦ l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.



L'**agevolazione dell'aliquota IVA ridotta al 4%** si applica anche nelle ipotesi in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'aliquota ridotta non si applica, invece, in caso di acquisto di beni finiti o materie prime e semilavorate necessari per effettuare le opere in economia.

Dalla disposizione legislativa, emerge chiaramente che l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% è prevista solo in caso di prestazioni di servizi dipendenti da **contratti di appalto**, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

ALIQUOTA IVA DEL 4%

Contratti di appalto relativi alla realizzazione delle opere


L'agevolazione si applica anche nel caso di semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria

Non si applica in caso di acquisto di beni – prodotti finiti o materie prime e semilavorate necessari per effettuare in economia le opere

CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA

Nella risposta a interpello 212/2025, una società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile applicare l'IVA al 4% anche alla **cessione con posa in opera** di infissi dotati dei requisiti ex art. 8 del D.M. n. 236/1989. Nell'ottica di garantire lo stesso trattamento fiscale, l'istante chiedeva l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a prescindere dal tipo di contratto stipulato (appalto o cessione di beni con posa in opera).

Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la disposizione agevolativa che prevede l'aliquota IVA al 4% ha carattere **oggettivo**, nel senso che guarda alla **natura del prodotto piuttosto che allo status del**

	<p>soggetto acquirente. Poi, l'Agenzia passa all'esame della distinzione tra cessione di beni con posa in opera e contratto di appalto.</p> <p>Nell'istanza in oggetto, l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale e quindi la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.</p> <p> Pertanto, l'Agenzia delle Entrate afferma che il caso esaminato corrisponde ad un contratto di compravendita e sulla base di quanto previsto non è possibile applicare l'IVA agevolata al 4%.</p>										
CONTRATTO DI APPALTO	<p>Ricordiamo che si configura un contratto di appalto quando una parte assume:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ♦ il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro⁴. <p>Gli elementi fondamentali del contratto d'appalto sono dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ un'adeguata organizzazione di mezzi; ♦ il rischio dell'imprenditore; ♦ il pagamento da parte del committente della prestazione fornita dall'appaltatore nella misura e nei termini stabiliti dal contratto. <p>L'appalto è, quindi, un contratto a prestazioni corrispettive, le quali, in quanto legate da uno speciale rapporto di reciprocità (cd. sinallagma), risultano interdipendenti, seguendo una sorte comune.</p> <p>Il frazionamento della costruzione in più appalti e subappalti non ha alcuna rilevanza per il conseguimento delle agevolazioni IVA, purché, naturalmente, i predetti contratti riflettano lavori relativi alla costruzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ALIQUOTE IVA OPERE DI REALIZZAZIONE IMMOBILI</th></tr> <tr> <th>IMMOBILE</th><th>ALIQUOTA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) "prima casa"</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Fabbricati "Tupini"</td><td>4%</td></tr> </tbody> </table>	ALIQUOTE IVA OPERE DI REALIZZAZIONE IMMOBILI		IMMOBILE	ALIQUOTA	Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) "prima casa"	4%	Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	10%	Fabbricati "Tupini"	4%
ALIQUOTE IVA OPERE DI REALIZZAZIONE IMMOBILI											
IMMOBILE	ALIQUOTA										
Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) "prima casa"	4%										
Abitazione (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	10%										
Fabbricati "Tupini"	4%										

⁴ art. 1655 del c.c.

	<table> <tr> <td>Fabbricati idonei ad ospitare collettività</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Costruzioni rurali ad uso abitativo</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Opere di urbanizzazione ed opere assimilate</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche</td><td>4%</td></tr> </table>	Fabbricati idonei ad ospitare collettività	10%	Costruzioni rurali ad uso abitativo	4%	Opere di urbanizzazione ed opere assimilate	10%	Opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche	4%
Fabbricati idonei ad ospitare collettività	10%								
Costruzioni rurali ad uso abitativo	4%								
Opere di urbanizzazione ed opere assimilate	10%								
Opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche	4%								
APPALTO E CONTRATTO DI VENDITA	<p>Il contratto di appalto si distingue da quello di vendita in quanto ha ad oggetto un “fare” (e ciò anche nel caso in cui lo stesso sia comprensivo di un “dare”), che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio, e non un “dare”.</p> <table> <tr> <th>PREVALENZA DEL “FARE” SUL “DARE”</th><th>PREVALENZA DEL “DARE” SUL “FARE”</th></tr> <tr> <td>Contratto di appalto</td><td>Contratto di vendita</td></tr> </table>	PREVALENZA DEL “FARE” SUL “DARE”	PREVALENZA DEL “DARE” SUL “FARE”	Contratto di appalto	Contratto di vendita				
PREVALENZA DEL “FARE” SUL “DARE”	PREVALENZA DEL “DARE” SUL “FARE”								
Contratto di appalto	Contratto di vendita								
APPALTO E CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA	<p>Il contratto di appalto non deve essere confuso con il contratto di prestazione d'opera, con il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente⁵.</p> <table> <tr> <th colspan="2">CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA</th></tr> <tr> <td colspan="2">Il prestatore compie un'opera o un servizio</td></tr> <tr> <td>Con il lavoro prevalentemente proprio</td><td>Senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente</td></tr> </table> <p>Il criterio differenziale tra le due figure (contratto d'opera e contratto di appalto) non attiene, pertanto, alla natura, all'oggetto o al contenuto della prestazione, ma all'organizzazione e alle caratteristiche dell'impresa preposta al compimento dell'opera.</p>	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA		Il prestatore compie un'opera o un servizio		Con il lavoro prevalentemente proprio	Senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente		
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA									
Il prestatore compie un'opera o un servizio									
Con il lavoro prevalentemente proprio	Senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente								
APPALTO FORNITURA	<p>Non costituisce appalto, ma una particolare tipologia di cessione di beni, la tipologia contrattuale del cd. “appalto-fornitura”, con la quale s'intende un contratto attraverso il quale un imprenditore si obbliga a fornire ad altro</p>								

⁵ art. 2222 del c.c.

soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando peraltro le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte.

Appalto – fornitura
Costituisce cessione di beni



Nel caso in cui le modifiche in questione siano tali da dar luogo ad un **prodotto diverso**, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore, richiedendo, altresì, un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione di serie, tale negozio è da qualificarsi come **contratto d'appalto**.

Allorché, invece, colui che ha assunto i lavori si sia impegnato a **consegnare cose che rientrano nell'ordinaria produzione** dell'impresa, si rientrerà nell'ipotesi dell'"**appalto fornitura**".

Per **ordinaria produzione**, si intende la **realizzazione di beni conformi ad un tipo o serie e abituali nell'ambito del ciclo produttivo**, e ciò anche nel caso in cui tali beni subiscano variazioni o adattamenti per forma, dimensione o altri elementi particolari su richiesta della parte.

Si configura, quindi, la fattispecie del contratto di appalto nell'ipotesi in cui l'impegno dell'assuntore consiste nella consegna di beni non prodotti in serie, ossia di beni per la produzione dei quali è necessaria una distinta attrezzatura ovvero una straordinaria organizzazione del lavoro, con gestione a proprio rischio.


RIFORMA DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - LE NOVITÀ

Nella riforma fiscale sono state introdotte alcune novità nel **Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS)**, riepilogate in questa scheda.

RIFORMA DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - LE NOVITÀ	
PREMESSA	<p>La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 139/2024 del 18.09.2024, in attuazione della Riforma Fiscale, ha introdotto diverse novità al Testo Unico relativo alle successioni e donazioni (TUS). Le principali novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il principio di autoliquidazione delle imposte, che dovranno essere quantificate direttamente dai soggetti interessati e non più dagli Uffici; ♦ possibilità di pagamento rateale dell'imposta di successione nel caso in cui l'importo sia superiore a 1.000 euro; ♦ facoltà, per l'unico erede di età inferiore ai 26 anni, di richiedere lo svincolo delle somme presenti sul conto corrente intestato al de cuius al fine di provvedere al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo; <p>Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 01.01.2025.</p>
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	<p>La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità o dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che solitamente coincide con il decesso del de cuius..</p> <p>La dichiarazione può essere presentata esclusivamente in via telematica⁶ nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ tramite il servizio "Dichiarazione di successione web" presente nell'area tematica dedicata del seguente sito, accessibile tramite SPID, CIE o CNS; ♦ tramite il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali"; ♦ tramite un intermediario abilitato; ♦ recandosi personalmente presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. <p>In ambito di presentazione, si possono individuare i seguenti casi particolari:</p>

⁶ L'Agenzia delle Entrate il 13.02.2025 ha emanato il provvedimento 47335 con cui ha reso disponibile il nuovo modello per la dichiarazione di successione

	CASISTICA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE
	Residenti all'estero	In caso di impossibilità alla trasmissione telematica, possono presentare la dichiarazione tramite il modello cartaceo all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate tramite raccomandato o PEC in modo tale da avere certezza della data di spedizione.
	Defunto residente all'estero	Se il defunto viveva all'estero ma aveva risieduto in Italia, la dichiarazione va presentata all'Ufficio dell'Agenzia relativo all'ultima residenza nota. Se sconosciuta, va inviata alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio ROMA 6 – EUR TORRINO, Via Canton 20, 00144 Roma.
	Decesso avvenuto prima del 03.10.2006	Deve essere utilizzato il Modello 4 anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione già presentata.
	<p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione per il defunto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ non abbiano formalmente rinunciato all'eredità, ✓ pur non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano richiesto la nomina di un curatore dell'eredità entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. ◆ i rappresentanti legali degli eredi e dei legatari; ◆ coloro che sono stati immessi nel possesso dei beni, nei casi di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; ◆ gli amministratori dell'eredità; ◆ i curatori delle eredità giacenti; ◆ gli esecutori testamentari; ◆ i trustee. <p> Nel caso in cui più soggetti siano tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, è sufficiente che questa venga</p>	

	<p>trasmessa da uno solo di essi.</p> <p>Non vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'eredità è attribuita esclusivamente al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; ♦ il suo valore complessivo non supera i 100.000 euro; ♦ non sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari nel patrimonio ereditario. <p>Dopo aver presentato telematicamente la dichiarazione di successione è possibile scaricare la copia semplice con il protocollo di registrazione e la copia conforme, denominata "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione", munita di Qrcode (c.d. GLIFO).</p> <p>Il documento conforme può risultare utile, ad esempio, per lo svincolo di conti correnti o titoli intestati al defunto.</p> <p>La copia conforme viene generata dal sistema esclusivamente dopo la corretta trasmissione della dichiarazione, attestata dalla quarta ricevuta.</p> <p>Qualora non venga richiesta contestualmente alla dichiarazione, il contribuente può comunque ottenerla rivolgendosi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, munito di contrassegni telematici (ex marca da bollo).</p>
DICHIARAZIONE OMESSA	<p>In caso di omessa dichiarazione di successione vengono recepite le novità in materia di sanzioni introdotte dal D.Lgs 87/2024 che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'applicazione di sanzioni pari al 120% dell'imposta liquidata; ♦ se, invece, non è dovuta alcuna imposta è applicabile una sanzione da 250 a 1.000 euro. <p> Se il ritardo non è superiore ai 30 giorni si applica una sanzione del 45% dell'imposta liquidata, mentre nel caso di assenza di imposta la penalità risulta essere dai 150 ai 500 euro.</p>

**LE IMPOSTE DI
SUCCESSIONE**

In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, è possibile usufruire della riduzione della sanzione applicabile, avvalendosi **dell'istituto del ravvedimento operoso** previsto dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.

Le istruzioni, aggiornate in conformità alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 139/2024, precisano quanto segue in merito ai tributi da versare:

a)	qualora l'attivo ereditario includa terreni o fabbricati, per gli immobili e i diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione sono dovute le imposte ipotecaria, catastale, di bollo , nonché la tassa per i servizi ipotecari e catastali . Tali tributi devono essere versati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, mediante il meccanismo dell'autoliquidazione
b)	per le successioni aperte a partire dal 01.01.2025 , è obbligatorio autoliquidare anche l'imposta di successione direttamente in fase di compilazione della dichiarazione (quadro EF)
c)	diversamente, per le successioni aperte entro il 31.12.2024 , l'imposta continua ad essere calcolata e liquidata dall'Ufficio competente



È importante sottolineare che le aliquote e le franchigie per determinare le imposte di successione e donazione sono stabilite dall'**art. 7, comma 1 del D.Lgs 346/1990**.

Nella seguente tabella vengono riportate le aliquote e le franchigie per la determinazione dell'imposta:

SOGGETTO RICEVENTE	ALIQUOTA D'IMPOSTA	FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e discendenti)	4%	1.000.000 euro per ciascun beneficiario
Fratelli e sorelle	6%	100.000 euro per ciascun beneficiario
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado	6%	Nessuna franchigia applicabile

	Tutti gli altri soggetti	8%	Nessuna franchigia applicabile
	<p>In caso di trasferimenti patrimoniali a favore di persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, è riconosciuta una franchigia pari a 1.500.000 di euro.</p> <p>L'imposta di successione si applica esclusivamente sulla parte del valore che eccede tale soglia, come previsto dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs 346/1990.</p>		

Giuseppe Iannibelli